

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1310}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RAUTI

Presentata il 12 dicembre 1972

Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sin da quando comparve, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1971 il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vennero messe in luce, soprattutto da parte di magistrati, avvocati ed esperti della materia, le difficoltà di applicazione concreta e soprattutto di interpretazione precisa delle norme che nella legge suddetta erano dedicate ai non facili problemi del passaggio delle competenze e, precisamente, a proposito degli articoli 38 e 42. Quello che si temeva, in pratica, era il ritardo di certi procedimenti che rivestono carattere di urgenza e, in prospettiva più ampia, si temeva altresì una stasi o addirittura un « vuoto di potere » in un settore in cui, forse più che altrove, la certezza e la continuità del diritto sono inscindibilmente connesse a fornire a chiunque ad essi ricorra il senso preciso dello Stato.

Rendendosi interpreti di questo stato di cose, che aveva avuto anche ampia eco sulla stampa, specializzata e non, in data 14 gennaio 1972 i colleghi Lucifredi e Luzzatto presentavano con la necessaria urgenza una proposta di legge dello stesso titolo della presente. In essa si riconoscevano il fondamento delle

preoccupazioni alle quali sopra si è fatto riferimento e la necessità « di eliminare in radice alcuni dubbi » relativi in particolare ai già citati articoli 38 e 42.

Si tratta, insomma e in breve, di chiarire quanto nella dizione precedentemente usata si è prestato a creare equivoci e confusioni, nonché di provvedere ad eliminare gli inconvenienti che da tante parti, e anche da parte delle categorie più direttamente interessate all'andamento di questo aspetto — delicato, complesso, importantissimo — della giustizia amministrativa è stato e viene tuttora lamentato.

La presente proposta di legge, assume quindi lo stesso spirito di quella che, al riguardo, venne approvata il 26 gennaio 1971 da questa Camera e si confida in un *iter* particolarmente rapido, così come il problema richiede, data la urgente necessità di un indispensabile chiarimento in un settore delicato della giustizia amministrativa.

Pertanto, ai fini del massimo acceleramento dell'*iter* di approvazione, testualmente riproponiamo le norme che già nel gennaio 1971 erano state approvate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dalla presente legge ha effetto dalla data di insediamento dei tribunali medesimi fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 43.

Per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla data di insediamento, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore. Per altro una delle parti, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data suddetta, può chiedere, con istanza al presidente del collegio, che il ricorso sia trasmesso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, che deve indicare nella domanda.

Il presidente provvede con decreto, che deve essere notificato alle altre parti, a cura di quella che ha proposto l'istanza, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione da parte della segreteria ».

ART. 2.

L'articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 38, gli atti relativi a tutti i giudizi di competenza dei tribunali amministrativi regionali, attualmente pendenti davanti ad organi, le cui attribuzioni giurisdizionali sono venute meno, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di Regione entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 43.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di scadenza dei sessanta giorni di cui al comma precedente.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione ».

ART. 3.

I ricorsi, già proposti ai tribunali amministrativi regionali ai sensi del secondo comma dell'originario articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono d'ufficio trasmessi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del precedente articolo 1.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.